

L'ISTRUZIONE NELLA RIFORMA DEL TITOLO V° DELLA COSTITUZIONE

ADI 13 05 2014



Alcuni caratteri generali della riforma del Titolo V



Insieme alla più discussa riforma del Senato, il disegno di legge costituzionale 1429 contiene anche la riforma del Titolo V.

Vediamone i tratti salienti prima di soffermarci sulla parte relativa all'istruzione.

In primo luogo, *scompaiono le Province* (art.114) quale articolazione territoriale della Repubblica e già questo ha alcuni riflessi sulla scuola per le competenze che le Province esercitano attualmente.

In secondo luogo si incide sul riparto di competenze legislative oggetto dell'articolo 117.

In particolare:

1. *Scompare la legislazione concorrente.*
2. *La legislazione statale esclusiva si arricchisce di alcune nuove materie e funzioni, restando alle Regioni tutte le materie a quella non riservate.*

In questa riorganizzazione, **parte significativa delle materie di legislazione concorrente** ‘migra’ dunque **alla competenza statale**, anche se quest’ultima viene circoscritta in alcuni casi alla determinazione di “*norme generali*”.

Va aggiunto che **la legge statale**, per quanto d’iniziativa solo governativa, **potrà intervenire anche in materia non ad essa riservata**, nel caso in cui si ponga l’esigenza di garantire l’unità giuridica o economica della Repubblica o di realizzare programmi o riforme economico-sociali di interesse nazionale. E’, questa, come è stato scritto, “*una sorta di supremacy clause che ricorda l’articolo 72 della Costituzione tedesca, che legittima la legislazione del Bund per fini di tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica*”.

L’istruzione tra Stato e Regioni nel rinnovato Titolo V

Vediamo ora la nuova ripartizione tra competenze esclusive dello Stato e competenze esclusive delle Regioni, alla luce dell’eliminazione della legislazione concorrente



Tra le funzioni delle quali si arricchisce la “*competenza esclusiva dello Stato*” è coinvolta anche l’istruzione.

Al comma n), dopo l’assegnazione allo Stato delle “*norme generali sull’istruzione*”, si aggiunge: “*l’ordinamento scolastico; l’istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica*”.

Competenza esclusiva delle Regioni

In merito ai servizi scolastici e all’istruzione e formazione professionale, il Nuovo Titolo V precisa che le Regioni esercitano la funzione legislativa esclusiva in riferimento “**all’organizzazione in ambito regionale (...) dei servizi scolastici, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché all’istruzione e formazione professionale**”.

Permane confusione sulle competenze gestionali



La confusione vissuta in questi anni di regime di “legislazione concorrente” non viene sciolta da questo nuovo testo.

Se Stato e Regioni hanno, ciascuno nel proprio ambito, solo facoltà “legislativa”, **a chi compete la gestione** della scuola e dell’istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento alla gestione **del personale**? Alle “*Istituzioni scolastiche e/o formative autonome*”? Dovrebbe essere così, ma ora non lo è, basti pensare al reclutamento e alla mobilità degli insegnanti.

Se ne deduce che occorrerà una nuova legge che precisi questo aspetto. Per la scuola si tratterà di un nuovo ***Stato giuridico del personale scolastico*** definito con legge dello Stato? Parrebbe di sì anche alla luce dell’aggiunta, all’art. 117 comma g, che assegna **alla legislazione esclusiva dello Stato la “disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”**.

Una cosa è certa non si può più lasciare in capo allo Stato la gestione e amministrazione del personale, una funzione che viene pervicacemente mantenuta contro il dettato costituzionale.

Sappiamo anche che su questo punto non si è mai trovato accordo in Conferenza Stato Regioni e tantomeno con i Sindacati, e così il personale è sempre rimasto statale. **E’ davvero ora di cambiare!**